

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 68
DI DATA 13.05.2019

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX STRADA PROVINCIALE N. 70 DI CASTEL CONDINO ALL'INTERNO DELL'abitato di CIMEGO – SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PARAPETTI AMMALORATI E POSA DI NUOVI DOVE MANCANTI. CODICE CUP: J37H19001360001–CODICE CIG: 79022887586.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di maggio, nella residenza municipale, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX STRADA PROVINCIALE N. 70 DI CASTEL CONDINO ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI CIMEGO – SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PARAPETTI AMMALORATI E POSA DI NUOVI DOVE MANCANTI. CODICE CUP: J37H19001360001–CODICE CIG: 79022887586.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 che dispone: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Visto il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Visto il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

Considerato altresì che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e del restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP".

Considerato che, ai sensi del comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del predetto comma 109, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo "scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014.

Visto il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: "I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

Considerato che tenendo conto di quanto disposto dal citato comma 107, l'entità dei contributi è complessivamente pari ad euro 394.490.000,00.

Considerato altresì che come riportato negli allegati da A) a T) al decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, è stato assegnato al Comune di Borgo Chiese un contributo di € 50.000,00.

Viste le circolari pervenute nei mesi di febbraio e aprile 2019 dalla Ragioneria Generale dello Stato (Rgs) indicanti le modalità di monitoraggio in BDAP delle opere pubbliche destinatarie dei contributi sopra citati e richiamata altresì la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 18.04.2019 avente ad oggetto: "Contributi da destinare ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, di cui all'art. 1 comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Riepilogo degli adempimenti in capo ai comuni trentini"; preme sottolineare

che il contributo statale di che trattasi può essere destinato ad uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende destinare il contributo Ministeriale suesposto per la messa in sicurezza della ex strada provinciale n. 70 di Castel Condino, all'interno dell'abitato di Cimego mediante la sostituzione di alcuni tratti di parapetti in ferro ammalorati e la posa di nuovi dove mancanti.

In merito è stato chiesto il nullaosta alla PAT, Servizio Gestione Strade, ai sensi degli artt. 21 e 26 del Codice della Strada, la quale ha dato il proprio benestare con nota prot. S106/19/280544/19.5.4/FBO/tr del 02.05.2019 giunta al prot. comunale in pari data al n. 3068.

Vista la seguente documentazione predisposta dal responsabile dell'Ufficio tecnico e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- Richiesta di offerta;
- Foglio condizioni di offerta, che descrive nel dettaglio tutti i lavori da svolgere, i termini del contratto, gli oneri dell'appaltatore e tutte le altre clausole atte a garantire la perfetta esecuzione del lavoro e a prevenire ogni possibile possibilità di lite o controversia tra le parti contraenti;
- Corografia con individuazione dei luoghi;
- Disegno del parapetto;
- Documentazione fotografica con indicazione degli interventi e delle misure.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 dd. 06.05.2019.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 19.03.2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 e la nota integrativa.

Riscontrato che la spesa di € 39'900,00 oltre all'iva al 22% come per legge, pari al costo complessivo di perizia di € 48'678,00, trova disponibilità ad impegnare al codice 10052.02.03679 del bilancio finanziario 2019/2021, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 allo stesso D.Lgs n. 118/2011, all'anno 2019; la stessa è finanziata con trasferimenti statali per intero.

Ritenuto di dover provvedere alla realizzazione dei necessari lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176 del Regolamento di attuazione della legge medesima, adottato con Decreto Del Presidente Della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, dal momento che si tratta di lavori che il Comune non può realizzare in proprio, non disponendo né dei mezzi né del personale idoneo per farlo.

Visto l'art. 9 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ove si stabilisce che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Rilevato che con una serie di disposizioni, da ultima la deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 18.05.2018, il termine per l'applicazione dell'articolo 9 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - in materia di impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi della procedura di gara e per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - è stato differito al 18 ottobre 2018 - come imposto dall'articolo 90 della Direttiva 2014/24/UE - a partire dal quale è fatto obbligo a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 73 comma 4 della l.p. n. 2/2016.

Visto l'art. 11 della L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021" riguardante la semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici con la quale si ammette, sino al 31.12.2019 e per importi compresi tra Euro 40.000,00 e 150.000,00, l'affidamento diretto, previa consultazione con gli operatori di mercato, mediante pec.

Vista la circolare n. 154405 del 7 marzo 2019 e la faq pubblicata al riguardo il giorno 27.03.2019, sulla pagina dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento, nella quale si specifica che la consultazione degli operatori economici può avvenire mediante pec e quindi senza ricorrere alla piattaforma Mercurio anche per gli affidamenti al di sotto dei 40.000,00 Euro.

Rilevato che in ragione di ciò si è provveduto a contattare la ditta artigiana Maffioli Valentino con sede in via Balbarone 97 a Borgo Chiese (Tn), C.F. MFFVNT53B26H055Z P.IVA 00457600229, specializzata nel settore, dotata delle necessarie attrezzature ed esperienza e in grado di realizzare i lavori a regola d'arte, invitandola a formulare la propria migliore offerta.

Vista l'offerta di data 10.05.2019 pervenuta a protocollo in data 13.05.2019 al n. 3331, che prevede un costo complessivo delle opere sopra descritte, stimato in Euro 39.112,00 al netto dell'IVA.

Vista la dichiarazione inherente la cauzione definitiva, firmata digitalmente e pervenuta a protocollo il 13.05.2019 al n. 3352.

Vista la dichiarazione della Ditta Maffioli Valentino il quale aderisce al regime fiscale agevolato dei contribuenti forfettari di cui alla L. 190/2014 e ss.mm. e pertanto le prestazioni fornite sono escluse da IVA.

Ritenuto di esonerare la ditta appaltatrice dal versamento della cauzione definitiva, considerato che l'importo contrattuale dell'appalto è inferiore ad euro 40.000,00, che l'impresa affidataria è di comprovata solidità e che la stessa, con la dichiarazione firmata digitalmente pervenuta via PEC a protocollo il 13.05.2019 al n. 3352, ha offerto il ribasso dello 0,75%, pari alla soglia individuata dall'art 82 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg. e ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016, sul prezzo di offerta che viene pertanto rideterminato definitivamente in Euro 38.818,66 al netto degli oneri fiscali.

Visto che nella perizia dd. 13 maggio 2019 prot. n. 3363 di cui sopra il sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale:

- precisa che, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria non progettualizzabili, in quanto la realizzazione di un progetto esecutivo risulta dispendiosa in ragione dell'esiguità dei medesimi e data comunque la possibilità di descriverli compiutamente senza necessità di elaborati grafici, la loro esecuzione può essere autorizzata, in alternativa al progetto esecutivo, sulla base di apposita perizia che individui anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, secondo il disposto dell'art. 52, co. 4 della L.P. 26/1993;
- individua e descrive dettagliatamente la natura e le caratteristiche degli interventi da eseguire;
- quantifica, sulla scorta del preventivo presentato dalla ditta interpellata e dei prezzi dalla stessa formulati, in Euro 39.112,00 in esenzione dell'I.V.A. il costo dell'intervento;
- valuta congrui i prezzi offerti e completa il preventivo, atto a dare l'opera compiuta senza necessità di perizie ed importi aggiuntivi.

Atteso che, trattandosi di lavori di importo non superiore ad Euro 50.000,00=, ai sensi dell'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 179, co. 1, lett. a) del richiamato Regolamento è ammesso l'affidamento diretto, in deroga ad ogni procedura concorsuale, sia essa la gara uffiosa o il sondaggio informale con più di dodici ditte ritenute idonee previsto dall'art. 178, co. 1.

Vista l'ammissibilità della trattativa privata diretta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in considerazione del fatto che il costo delle opere è inferiore rispetto agli importi limite previsti dalle citate disposizioni per l'affidamento diretto.

Valutato che le ragioni che consentono di procedere mediante affido diretto del servizio in oggetto alla ditta Maffioli Valentino con sede in via Balbarone 97 a Borgo Chiese (Tn), C.F. MFFVNT53B26H055Z P.IVA 00457600229 in deroga alle procedure concorsuali, sono connesse non solo al rispetto delle norme precitate, ma anche alla constatazione che l'offerta formulata è competitiva e vantaggiosa per l'amministrazione.

Ritenuto, in virtù di quanto sopra e del fatto che alla ditta sopra menzionata, non sono stati affidati di recente lavori da parte dell'amministrazione comunale di Borgo Chiese, siano pertanto da ritenersi rispettati i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30, comma 1 e 36 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché a quanto prescritto nella Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 emessa dall'Autorità Nazionale anticorruzione avente per oggetto "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" da ultimo modificata con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56.

Rilevato che non ricorrendo nel caso specifico alcuna delle ipotesi contemplate al TITOLO IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 90, co. 3 e 4 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non corre l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori.

Rilevato che trattandosi di intervento di approntamento di sottoservizi e impianti a rete in genere, che non altera l'aspetto né lo stato dei luoghi, non necessita acquisire l'attestazione di conformità urbanistica dell'opera.

Convenuto di aderire alla proposta economica presentata dalla ditta interpellata e ritenuto di approvare con la presente determinazione sia l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo, sia l'affidamento diretto alla ditta medesima.

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 180 del già citato regolamento di attuazione.

Acquisito agli atti il DURC On Line numero protocollo INPS_15471663 – scadenza validità 07/09/2019, con il quale viene attestata la regolarità contributiva della ditta nei confronti di I.N.P.S., INAIL.

Visto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al presente intervento è J37H19001360001;
- il CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato al presente intervento è 79022887586;

si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

Verificato che la competenza a disporre in ordine all'affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento è riservata al responsabile del servizio tecnico.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.P. n. 9-84/Leg di data 11 maggio 2012 e s.m..

Visto il regolamento di attuazione della legge medesima, adottato con Decreto Del Presidente Della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo VIII.

Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014", sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.

Vista la L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021";

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Richiamato il decreto n. 3 dd. 19.01.2016 del Commissario straordinario del Comune di Borgo Chiese, nominato con provvedimento prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 adottato dalla Giunta provinciale di Trento nella seduta del 30.12.2015, relativo alla nomina dei responsabili di servizio.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19.03.2019, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, il documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Accertata la disponibilità a bilancio al codice di spesa 10052.02.03679 del bilancio finanziario 2019/2021 (annualità 2019) per l'importo totale di euro Euro 38.818,66 in esenzione da IVA ai sensi della Legge 190/2014 e ss.mm. (contribuenti forfettari).

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'esecuzione in economia, con il sistema del cottimo, ai sensi dell'art. 52, commi 1, 4 e 9 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., dei lavori dei lavori di messa in sicurezza della ex strada provinciale n. 70 di Castel Condino, all'interno dell'abitato di Cimego mediante la sostituzione di alcuni tratti di parapetti in ferro ammalorati e la posa di nuovi dove mancanti sulla base della perizia redatta d'ufficio in data 09.05.2019 prot. n. 3301 dal responsabile del Servizio tecnico comunale, geom. Paolo Franzoni, che con la presente determinazione viene formalmente approvata, al costo di esecuzione di Euro 38.818,66 comprensivo di Euro 500,00 per oneri della sicurezza, in esenzione I.V.A. ai sensi della Legge 190/2014, quantificato sulla scorta dell'offerta nonché del "Foglio condizioni di offerta" di data 10.05.2019 pervenuta a protocollo in data 13.05.2019 al n. 3331, e dichiarazione inerente la cauzione definitiva, pervenuta a protocollo il 13.05.2019 al n. 3352, formulati dalla ditta Maffioli Valentino con sede in via Balbarone 97 a Borgo Chiese (Tn), C.F. MFFVNT53B26H055Z P.IVA 00457600229.
2. Di affidare i lavori suddetti, in deroga a ogni procedura concorsuale come consentito dall'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e s.m. e dall'art. 179 co. 1 lett. a) del relativo Regolamento di attuazione, direttamente alla ditta Maffioli Valentino con sede in via Balbarone 97 a Borgo Chiese (Tn), C.F. MFFVNT53B26H055Z P.IVA 00457600229 alle condizioni contenute nell'offerta nonché nel "Foglio condizioni di offerta" di data 10.05.2019 pervenute a protocollo in data 13.05.2019 al n. 3331, e la dichiarazione inerente la cauzione definitiva, firmata digitalmente e pervenuta a protocollo il 13.05.2019 al n. 3352.
3. Di dare atto che si esonerà la ditta appaltatrice dal versamento della cauzione definitiva, considerato che l'importo contrattuale dell'appalto è inferiore ad euro 40.000,00, che l'impresa affidataria è di comprovata solidità e che la stessa, con dichiarazione firmata digitalmente dd. 13.05.2019 pervenuta a prot. in pari data al n. 3352, ha offerto il ribasso sul prezzo di offerta dello 0,75%, corrispondente alla soglia individuata dall'art 82 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg. e ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016.
4. Di dare atto che l'affidamento in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le modalità previste dagli artt. 179 e 180 del già citato Regolamento.
5. Di impegnare, per le motivazioni in premessa riportate, la spesa complessiva di Euro 38.818,66 al codice di bilancio 10052.02.03679 del bilancio finanziario di previsione 2019/2021 con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, all'anno 2019.
6. Di stabilire che la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 dd. 13 agosto 2010 e ss. mm. e integrazioni "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico conferito. In caso di non assolvimento degli obblighi predetti, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
7. La Direzione dei lavori sarà assunta dal tecnico comunale geom. Paolo Franzoni, ai sensi degli artt. 177 comma 1 lett. h) e 182 comma 2 del Regolamento.
8. Di stabilire che la ditta non è tenuta a depositare il "Piano Sostitutivo di Sicurezza" di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del D. lgs. 163/2006 e successive modifiche, in quanto lavoratore individuale.
9. Di dare atto che, dato il valore complessivo del contratto, per quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" non è richiesta la documentazione circa la sussistenza di cause ostative al riguardo.

10. Di dare atto che, per la contabilizzazione dei lavori, è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 183, comma 2 del regolamento.
11. Di dare atto che il visto del direttore dei lavori di cui al precedente punto sostituisce il certificato di regolare esecuzione e che con esso si riterranno approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, purché non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originario, il tutto come previsto dall'art. 184, comma 2 del regolamento.
12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 10 bis della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176, lett. c) del regolamento di attuazione della legge medesima, il pagamento della spesa sarà effettuato in unica soluzione su fattura ad avvenuta prestazione.
13. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Franzoni Paolo

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Lì 13.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bodio Remo
(firmato digitalmente)